



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO SALVA INFRAZIONI

(Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69)

Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” (c.d. **Decreto salva infrazioni**), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023](#) – in vigore dal 14 giugno 2023.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO 2

1. Imposta di registro sulla prima casa - Procedura di infrazione 2014/4075 (art. 2)... 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA 2

1. Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 (art. 7) 2
2. Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell’aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 (art. 8) 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 3

1. Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 (art. 9) 3
2. Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (art. 24) 4

ALTRE DISPOSIZIONI 5

1. Modifica al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI (art. 25) 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO

1. Imposta di registro sulla prima casa - Procedura di infrazione 2014/4075 (art. 2)

La disposizione dettata dall'articolo 2 adegua la normativa nazionale alla procedura di infrazione n. 2014/4075 in tema di imposta di registro sulla prima casa.

Le modifiche riguardano la nota II-*bis*), dell'articolo 1, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui disciplina le condizioni di accesso al beneficio prima casa (aliquota del 2 per cento) per gli atti di trasferimento di proprietà di abitazioni non di lusso da parte di soggetti trasferiti all'estero.

Come noto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazione non di lusso è necessario che l'immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l'acquirente, o che quest'ultimo, entro 18 mesi dall'acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è situato detto immobile.

Tuttavia, dal predetto testo unico, risulta che il cittadino italiano, emigrato all'estero, può ugualmente godere dell'imposta di registro al 2 per cento sull'acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Parimenti, può godere dell'agevolazione il soggetto italiano trasferito all'estero per ragioni di lavoro, qualora l'immobile si trovi nel Comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende.

Ritenendo tali ultime due condizioni discriminatorie, viene ora stabilito che il soggetto trasferito all'estero per ragioni di lavoro, potrà accedere al beneficio per l'acquisto prima casa in Italia solamente qualora sussistano le seguenti condizioni:

- abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni;
- l'immobile si trovi nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 (art. 7)

L'articolo 7 istituisce un Fondo - con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle c.d. aree prioritarie, ovvero quelle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici.

L'articolo mira ad ottemperare alla procedura di infrazione n. 2018/2044, avviata contro il nostro Paese per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce

norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

2. Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 (art. 8)

Viene istituito un apposito Fondo (con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031), finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di "radon indoor" in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 (art. 9)

Attraverso un'integrazione all'articolo 6 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si prevede che, nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Prefetto o i Prefetti competenti, gli Enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possano disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (articolo 2, comma 2, lettere A e B CdS), limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati, ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

Si prevede, altresì, che l'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvederà a rendere noti all'utenza tali provvedimenti di riduzione della velocità di circolazione e potrà ricorrere all'utilizzo di dispositivi elettronici per il controllo del loro rispetto.

Infine, nell'ambito della normativa in materia di circolazione all'interno dei centri abitati (articolo 7 CdS) si prevede che i Comuni potranno stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi di permanenza massima, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

2. Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (art. 24)

Attraverso una riscrittura dell'articolo 84 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, si consente alle imprese di trasporto di merci su strada in conto terzi di utilizzare anche per effettuare trasporti nazionali, autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato UE.

Inoltre, nel trasporto in conto terzi, viene liberalizzata l'attività di noleggio senza conducente dei veicoli di massa superiore a 6 tonnellate, consentendo alle imprese italiane iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese di utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati acquisiti mediante contratto di locazione e in proprietà genericamente di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea e non più esclusivamente di altra impresa italiana esercente l'attività di autotrasporto di merci in conto terzi.

Si conferma, altresì, che le imprese di trasporto su strada in conto proprio non possano locare senza conducente veicoli di massa superiore a 6 tonnellate.

Infine, in materia di criteri e limitazioni al noleggio di veicoli senza conducente che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti può introdurre (articolo 84, comma 6, CdS), si stabilisce che l'utilizzazione di veicoli in tale modalità è consentita a condizione che:

- a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
- b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
- c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

Tali condizioni richiedono il possesso a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

- a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
- b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Modifica al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI (art. 25)

L'articolo 25 apporta le seguenti modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare:

- estende - modificando l'articolo 1, comma 2 - l'applicazione delle disposizioni sulle pratiche commerciali sleali anche alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia indipendentemente dal fatturato di entrambi;
- definisce pratica commerciale sleale - modificando l'articolo 4, comma 1, lettera c) - l'annullamento, da parte dell'acquirente, di un ordine di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. La disposizione modificata qualificava pratica commerciale sleale l'annullamento di ordini di tali prodotti con preavviso inferiore a trenta giorni e demandava ad un DM l'individuazione dei casi nei quali sarebbero stati ammissibili termini di preavviso inferiori;
- consente anche ai fornitori stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi - modificando l'articolo 9, comma 1 - di presentare denunce all'Autorità di contrasto italiana (l'ICQRF) quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.